



TRIBUNALE DI MASSA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI NELLA c.d. "SECONDA FASE (periodo 12 maggio-31 luglio 2020)

All'esito delle interlocuzioni intercorse e, da ultimo, della videoconferenza tenutasi il 4 maggio 2020 tra il presidente del Tribunale di Massa dott. Paolo Puzone e i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, avv. Carlo Maurizio Cecchieri, avv. Gabriella Borghetti e avv. Federica Aldovardi, è stata raggiunta la seguente intesa.

1 - UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA

1. Saranno celebrate con le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (trattazione scritta) le **udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori**.

Potranno inoltre essere celebrate con tale modalità anche le udienze in cui è prevista la comparizione personale delle parti, ove queste ultime **rinuncino alla comparizione personale e acconsentano alla partecipazione dei soli difensori, sempre che questi siano muniti di apposita ed idonea procura per gli atti da compiere, secondo quanto previsto ex lege (ad es., di procura speciale per rappresentare la parte nei tentativi di conciliazione, di procura alle liti espressamente comprensiva dei relativi poteri ai fini della rinuncia agli atti del processo e dell'accettazione di quella proveniente dalla controparte)**. Sono escluse dalla trattazione scritta le udienze di comparizione dei coniugi nei procedimenti per separazione personale di cui agli articoli 706 e seguenti c.p.c. e nei procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 4 della L. 898/1970.

2. Il giudice disporrà che l'udienza si svolga mediante trattazione scritta con **provvedimento organizzativo (nel caso in cui l'udienza sia stata già in precedenza fissata) o con lo stesso decreto di fissazione o di rinvio di udienza**, assegnando alle parti **congruo termine** per il deposito telematico di **note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuale ulteriore termine per **repliche**.

In conformità al Provvedimento Organizzativo Presidenziale in data 8 maggio 2020, qualora le istanze e le conclusioni sulle quali verta la trattazione scritta comportino (per la natura delle questioni di fatto e di diritto da trattare e/o per la consistenza delle difese da svolgere e/o per la rilevanza dei diritti sottesi) l'esigenza di svolgere difese di particolare complessità, tali da necessitare di controdeduzioni e, comunque, nel caso in cui tale attività difensiva debba svolgersi necessariamente, in base alla disciplina codicistica, nel corso di un'unica udienza, a pena di decadenza (ad esempio, in riferimento all'udienza ex art. 183 c.p.c., per la proposizione "*da parte dell'attore di domande ed eccezioni che sono la conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto*", o per la richiesta di autorizzazione "*a chiamare in causa un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto*", ai sensi del comma 5 dello stesso art. 183 c.p.c.) è quanto mai auspicabile che i difensori – previa interlocuzione tra di loro – raggiungano una preventiva intesa sul contenuto delle rispettive difese, in modo da trasfonderle in modo esaustivo in una unica nota scritta per ciascuna

parte; così da evitare la necessità di assegnazione di ulteriori e successivi termini, al fine di consentire le rispettive controdeduzioni e, quindi, per assicurare il pieno esercizio e la parità del diritto di difesa ed il rispetto del contraddittorio.

3. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note scritte alle parti costituite e ad inserire nel cd. "storico del fascicolo" l'annotazione "**trattazione scritta**".

4. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di svolgimento delle udienze civili (lett. h dell'art. 83, comma 7 D.L. n. 18/2020 convertito in Legge), il giudice potrà stabilire una data di udienza differita rispetto a quella originaria (anche al fine di evitare un carico di lavoro difficilmente gestibile da parte della cancelleria, specie per le udienze di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. nei procedimenti monocratici, in origine calendarizzate nelle stesse date fisse per tutti i giudici);

5. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto 2 note scritte, da denominarsi "**note di trattazione scritta**", **contenenti le sole istanze e conclusioni**, redatte nel rispetto dei principi di **massima sinteticità e chiarezza**, con un titolo di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es.: istanza di inibitoria o di sospensiva; istanza di concessione o di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 o ex art. 649 c.p.c., istanza di improcedibilità o di inammissibilità dell'appello ex art. 348 o ex art. 348 bis c.p.c., istanza di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., istanza di ammissione delle prove già dedotte con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c; istanza di precisazione delle conclusioni, formulazione delle conclusioni ai fini della decisione ecc.); ciò, se del caso, tramite rinvio a quelle già trasfuse nei precedenti atti o scritti difensivi.

In caso di assegnazione di termini differenziati, nelle note di trattazione scritta depositate nel termine successivo le parti potranno formulare (oltre a controdeduzioni in riferimento alle avverse allegazioni difensive) **soltanto istanze e conclusioni che si rendono necessarie per effetto della formulazione di quelle nuove o modificate dalla controparte (rispetto a quelle originariamente svolte) con la memoria depositata entro il termine precedente.**

6. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, il giudice potrà chiedere – e sarà comunque quanto mai opportuno – che i procuratori depositino, in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul Processo Civile Telematico.

7. Il giudice, alla data fissata, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 2 e adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la **mancata comparizione** delle parti (dovendosi intendere il mancato deposito di note scritte quale mancata comparizione all'udienza, visto che l'udienza con la presenza fisica dei procuratori è sostituita dall'udienza a trattazione scritta prevista dall'art. 83, comma 7, lettera h) del D.L. 18/2020).

8. Per il caso in cui il convenuto non sia già costituito nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., il giudice provvederà – con il provvedimento di fissazione dell'udienza - ad assegnare all'attore un termine per eventuali controdeduzioni ed un successivo termine per le eventuali repliche del convenuto. Fisserà quindi una ulteriore data, da intendersi un funzione di prolungamento dell'udienza di prima comparizione, alla quale esaminerà tutti gli atti di parte e assumerà i provvedimenti conseguenti.

9. In riferimento a tutte le ipotesi di udienza a trattazione scritta, i provvedimenti che il giudice assumerà fuori udienza potranno – a titolo esemplificativo - essere i seguenti:

- se l'udienza è **fissata per la decisione** (procedimenti cautelari già istruiti o merito; procedimenti retti da rito ordinario o sommario di cognizione) il giudice, esaminate le note contenenti le conclusioni precisate dalle parti, se del caso corredate da brevi considerazioni difensive di supporto alle stesse, in funzione di discussione semplificata della controversia (in particolare in relazione ai procedimenti cautelari, alla fase sommaria dei procedimenti possessori e nunciatori, ai procedimenti retti da rito sommario o da rito del lavoro, alle cause rette da rito ordinario di cognizione per le quali sia stata fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.), assumerà in decisione/riserva la causa (in riserva se cautelari, art. 700 c.p.c. o rito sommario ex art 702 *bis* c.p.c); se il rito prevede l'assegnazione dei termini per memorie difensive conclusive (sia secondo il modello della trattazione scritta ex artt. 281 quinquies comma 1 e 190 c.p.c., sia secondo quello della trattazione mista ex art. 281 quinquies comma 2 cp.c.), con la stessa ordinanza saranno assegnati tali termini, che decorreranno dalla comunicazione telematica ai difensori del medesimo provvedimento; allo scadere di questi ultimi termini, la cancelleria trasmetterà il fascicolo al giudice ai fini della decisione, che verrà emessa entro i termini ordinariamente stabiliti dal Codice di rito; nel caso di udienza a trattazione scritta fissata per la discussione e pronuncia contestuale della sentenza, sarà opportuna la formulazione di una espressa rinuncia alla discussione orale da parte dei procuratori;
- se la causa è celebrata con **rito del lavoro o locatizio e, ai fini della decisione, il giudice non abbia assegnato termini per memorie conclusive da depositare prima dell'udienza di discussione, o se la causa è retta da rito ordinario di cognizione e il giudice abbia fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.**, le note scritte contenenti le conclusioni rassegnate ex art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020 potranno contenere anche – come già in precedenza precisato - una sintetica illustrazione delle difese conclusive; entro ulteriore termine assegnato dal Giudice (fino a cinque giorni prima della data fissata per la discussione), le parti potranno depositare brevi note in replica. Le due successive note difensive terranno luogo della discussione orale. Tenuto conto di ciò, sarà opportuno che le parti formulino in una delle due predette note scritte espressa rinuncia alla forma orale della discussione.

Il giorno fissato per l'udienza, il giudice, all'esito di camera di consiglio, emetterà il provvedimento decisorio in forma di sentenza, nella quale darà atto dell'avvenuta celebrazione dell'udienza in forma di "trattazione scritta".

Resta salva la facoltà del giudice di depositare il solo dispositivo nel giorno dell'udienza, anche nei procedimenti di cui al D. L.vo 150/2011 per i quali è richiamato il rito del lavoro, con successivo deposito della motivazione;

- se l'udienza è fissata per la **trattazione** o per l'emissione dei **provvedimenti istruttori**, il giudice con ordinanza "fuori udienza" darà atto di aver esaminato le note, e emetterà i provvedimenti per l'ulteriore corso o si riserverà la decisione.

10. Il giudice potrà comunque valutare l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza nel caso in cui i tempi di accettazione degli atti telematici aventi ad oggetto le note di udienza non abbiano consentito alle parti di contraddire sulle reciproche deduzioni e istanze.

2.2 - UDIENZA DA REMOTO

1. Potranno essere celebrate con le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020 (collegamento da remoto) le **udienze civili** che richiedono la sola **presenza delle parti, dei loro difensori e degli ausiliari del giudice**. Prima dell'udienza il giudice emetterà un Provvedimento Organizzativo che farà comunicare dalla cancelleria con congruo preavviso - preferibilmente non

inferiore a 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza - ai procuratori delle parti ed al Pubblico Ministero (se è prevista la sua partecipazione), con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite **link di accesso alla “Stanza Virtuale” del giudice inserito nel Provvedimento stesso.**

Il Provvedimento recante le indicazioni per la partecipazione all'udienza da remoto - qualora il rito, la materia e lo specifico giudizio lo consentano - potrà costituire parte integrante del decreto di fissazione o di differimento dell'udienza (ad esempio, per i decreti ex artt. 168-6/5, comma 5, c.p.c; 415, comma 2, c.p.c; 269, comma 2, c.p.c; 702-6/5, comma 3, c.p.c), così come del provvedimento di rinvio dell'udienza o di prosecuzione del giudizio a seguito di riassunzione.

2. I procuratori delle parti trasfonderanno nei rispettivi atti di costituzione in giudizio (con caratteri grafici differenziati per dimensione, e/o carattere e/o con evidenziazione in grassetto, nella parte iniziale o finale, in modo da essere immediatamente ed agevolmente individuati senza doverli leggere integralmente), oppure, in alternativa, depositeranno con congruo anticipo (entro il termine stabilito dal giudice nel provvedimento organizzativo relativo alla prima udienza o nel decreto di fissazione o di rinvio dell'udienza) nel fascicolo telematico con separata nota, un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (NON PEC) attraverso i quali potranno essere contattati dall'Ufficio in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato ed attraverso i quali, comunque, potrà anche procedersi al collegamento da remoto tramite Videoconferenza in Teams (utilizzando un diverso link generato nell'immediatezza dell'inconveniente tecnico), nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, dovesse riscontrarsi l'impossibilità di effettuarlo mediante la procedura (prioritaria) consistente nell'accesso alla Stanza Virtuale del giudice.

3. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati; dovendosi comunque tener conto – specie nella fase iniziale - del tendenziale allungamento dei tempi medi di celebrazione delle udienze, in ragione dell'esigenza di gestire i vari adempimenti, anche sotto il profilo informatico, attesa l'indisponibilità di un servizio di assistenza tecnica immediata.

4. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento organizzativo relativo all'udienza (o, se diverso, il provvedimento di fissazione o di rinvio dell'udienza) ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "*udienza da remoto*".

5. Le parti che siano in grado di adoperare personalmente il programma di collegamento da remoto (“Teams” di Microsoft) potranno partecipare all'udienza dalle proprie abitazioni o da altri luoghi nella loro disponibilità (purché senza oneri organizzativi per l'Ufficio e senza che il giudicante sia tenuto a fornire istruzioni o consigli di sorta a tal fine). Il difensore, in tal caso, provvederà a fornire alla parte assistita il link occorrente per l'attivazione del collegamento. In tal caso alla parte sarà richiesto di impegnarsi a non consentire l'accesso all'ambiente a soggetti diversi. Nel caso in cui il collegamento della parte dalla propria abitazione non sia possibile, la parte medesima che intenda presenziare da remoto sarà onerata di recarsi presso lo studio del proprio difensore (o dell'eventuale sostituto dallo stesso designato).

6. I difensori che intendano eventualmente costituirsi il giorno stesso dell'udienza avranno cura, al fine di evitare l'adozione del provvedimento di contumacia (che potrebbe essere emesso nelle more della “lavorazione” dell'atto di costituzione da parte della cancelleria), di adottare tutte le cautele per preannunciare formalmente, con congruo anticipo, la propria costituzione in giudizio mediante PEC alla cancelleria ed alle parti già costituite, nonché con posta elettronica ordinaria (NON PEC) al giudice (al giudice Unico per i procedimenti di competenza monocratica e sia al Presidente del Collegio che al giudice relatore per i procedimenti di competenza collegiale).

Per quanto possibile, in ogni caso, si invitano i procuratori, salvi effettive esigenze difensive e/o concreti impedimenti (da specificare nel corpo dell'atto di costituzione), di evitare la costituzione il giorno stesso dell'udienza, al fine di evitare le obiettive ed ingiustificate difficoltà organizzative che ne derivano.

7. Nel verbale di udienza il giudice:

- prende atto della dichiarazione di identità delle parti e dei procuratori presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale oppure scritta per il praticante abilitato, ex art. 14, comma 2, Legge n. 247/2012), nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, praticanti procuratori);
- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento.

8. Il giudice, i procuratori e le parti (quanto a queste ultime se collegate da luogo distinto dallo studio del difensore) dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio per dare la parola ai difensori o (ove dovesse occorrere) alle parti;

La registrazione dell'udienza attraverso l'apposita funzione in dotazione all'applicativo Teams potrà essere disposta dal giudice, sentite le parti, soltanto ai fini della predisposizione del verbale, nell'ipotesi in cui dovesse occorrere una verbalizzazione complessa, in ragione della quantità delle questioni trattate, della consistenza delle difese e del particolare rilievo economico-sociale dei diritti sotesi.

9. Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo Microsoft "Teams"; in tal caso, il cancelliere, utilizzando la "*consolle d'udienza*", potrà curare anche la verbalizzazione.

10. La produzione di documenti in udienza, nei casi eccezionali in cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in Consolle, potrà avvenire – beninteso nel rispetto delle disposizioni decadenziali inerenti al rito adottato - mediante l'eventuale impiego di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e, in tal caso, varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzarne successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul Processo Civile Telematico.

Non sarà consentito – salva diversa espressa e motivata determinazione del giudice, contenuta nel Provvedimento Organizzativo in riferimento alla singola udienza o da esplicitare a verbale, ovvero riferita a specifiche controversie o categorie di controversie prestabilite - il deposito in cancelleria telematica di deduzioni difensive non autorizzate in forma di "preverbale" anteriormente all'udienza, tenuto conto della possibilità per le parti di avanzare concorde istanza di trattazione scritta, nonché, all'occorrenza, di chiedere in sede di udienza la concessione di termini per lo scambio di memorie. Per le stesse ragioni, non sarà consentita l'allegazione a verbale di udienza di note difensive prestampate, salva diversa determinazione del giudice, avuto riguardo alla natura e consistenza delle difese ed al rilievo economico-sociale dei diritti sotesi, nonché, in ogni caso, assicurando la parità del diritto di difesa ed il rispetto del contraddittorio processuale.

11. In caso di malfunzionamento, di interruzioni accidentali del collegamento e di impossibilità di pronto ed agevole ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

12. Al termine dell'udienza, il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza da remoto nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

13. Se all'esito della discussione dovesse occorrere assumere provvedimenti decisori contestuali per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio) e indicando, con l'accordo dei procuratori, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto sempre tramite l'uso dell'applicativo "Teams" per la lettura del provvedimento; salvo che le parti acconsentano ad essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

14. In caso di mancata partecipazione di taluna delle parti all'udienza "da remoto" con l'impiego dell'applicativo "Teams" di Microsoft e di partecipazione alla stessa udienza delle altre parti con tale modalità, l'udienza verrà evidentemente celebrata e si darà atto della mancata comparizione della parte che non abbia partecipato.

Nel caso di mancata comparizione di tutte le parti verranno adottati i seguenti provvedimenti:

- i **procedimenti retti dal rito camerale** (artt. 737 e segg. c.p.c.) verranno considerati tacitamente abbandonati e quindi dichiarati estinti e cancellati dal ruolo, sempre che non risulti documentalmente la pregressa rituale integrazione del contraddittorio (mediante notificazione del relativo atto introduttivo) attraverso l'esame degli atti e dei documenti di causa, purché depositati in cancelleria Telematica con congruo anticipo rispetto all'udienza da remoto (e quindi risultanti dalla consultazione della Consolle del Magistrato in sede di udienza). Nel caso in cui, invece, il contraddittorio risulti integrato, il giudice pronuncerà (direttamente in udienza o all'esito di assunzione di riserva) i provvedimenti istruttori o decisori del caso, in base alle allegazioni ed istanze difensive già in precedenza trasfuse in atti (cfr. Cass. n. 284/2009, Cass. n. 28420/2013, Cass. n. 28923/2011).
- Qualora la mancata comparizione dipenda dall'intervenuta definizione stragiudiziale della controversia, pertanto, è opportuno che le parti depositino, con congruo anticipo, non oltre le ore 12 del giorno precedente l'udienza (in modo da consentire alla cancelleria di "lavorare l'atto" e di renderlo visibile al giudice in tempo utile), dichiarazioni di rinuncia agli atti del procedimento e di relativa accettazione (se del caso contenute in un unico atto), al fine di evitare l'emissione del provvedimento. Tale possibilità è evidentemente praticabile soltanto nei procedimenti nei quali non sia intervenuto il P.M., nel qual caso il giudizio potrà avere evidentemente il suo corso su impulso di quest'ultimo, sempre che partecipi all'udienza da remoto o faccia pervenire le proprie istanze, determinazioni o conclusioni, mediante deposito di note scritte (con le modalità della Trattazione Scritta, di cui *infra*) in tempo utile, in modo da consentirne l'esame da parte del giudice in sede di udienza.
- I **procedimenti retti dal rito ordinario di cognizione** verranno rinviati a successiva udienza ex art. 309 c.p.c.
- I **procedimenti (non differiti) retti dal rito sommario di cognizione** (art. 702 bis c.p.c.) verranno anch'essi rinviati a successiva udienza ex art. 309 c.p.c. (Cass. n. 27915/2018).
- I **procedimenti retti dal rito del lavoro (inclusi quelli in materia locatizia)** – a fronte di contrastanti indirizzi nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 13258/2015, Cass. n. 2816/2015, Cass. n. 17368/2018) - saranno anch'essi rinviati ex art. 309 c.p.c.

L'Ufficio ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Massa verificheranno l'esistenza di eventuali problematiche applicative e si confronteranno continuamente in merito alle conseguenti possibili modifiche del presente protocollo che dovessero occorrere, nel periodo di vigenza dello stesso, compatibilmente con le risorse strumentali in dotazione, con la consistenza dell'organico giudiziario

e del personale di cancelleria e con il carico complessivo dei ruoli pendenti nel Settore Civile e con quello gravante sui singoli magistrati.

Massa, 11 maggio 2020

per il Tribunale di Massa

il presidente
Paolo Puzone

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

il presidente
Giovanna Barsotti

APPENDICE

GUIDA OPERATIVA PER L'ACCESSO ALLA RIUNIONE CON L'APPLICATIVO "TEAMS" DI MICROSOFT E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI ALL'UDIENZA DA REMOTO

- Ai fini della partecipazione all'udienza "da remoto" i difensori delle parti dovranno utilizzare un computer Windows o Mac munito di telecamera, microfono e casse acustiche o un portatile dotato di tali dispositivi, ovvero, in subordine, uno smartphone (in quest'ultimo caso dovrà essere necessariamente scaricata, sullo stesso smartphone, con congruo anticipo, l'applicazione "Teams" per mobile).

- Il giorno dell'udienza, all'orario stabilito in base alle indicazioni contenute nel provvedimento organizzativo, i procuratori delle parti potranno partecipare all'udienza "da remoto" facendo ricorso, prioritariamente, alla modalità di accesso tramite STANZA VIRTUALE DEL GIUDICE e soltanto in caso di eventuale mancato funzionamento di tale procedura utilizzando quella della partecipazione tramite VIDEOCONFERENZA IN TEAM.

BREVE TUTORIAL relativo alle due procedure alternative di collegamento da remoto:

COLLEGAMENTO TRAMITE STANZA VIRTUALE DEL GIUDICE (PROCEDURA PRIORITARIA)

Evidenziare (in modo da "colorarlo" schiacciando il tasto sinistro e muovendo il mouse) il link (integrale o ipertestuale) indicato nel provvedimento organizzativo ed associato alla STANZA VIRTUALE DEL GIUDICE; una volta "evidenziatolo", cliccare contemporaneamente CTRL e tasto sinistro del mouse del proprio pc sul link (integrale o ipertestuale) da utilizzare per il collegamento, contenuto nel suddetto provvedimento organizzativo (corrispondente a quella del giudice Unico per i procedimenti di competenza monocratica ed a quella del Presidente del Collegio per i procedimenti di competenza collegiale): Si aprirà una finestra sul browser web; scegliere l'opzione "*partecipa sul Web*" che consente l'ingresso in riunione tramite il web, senza necessità di *download* o registrazioni ulteriori, se non l'inserimento del proprio nome e cognome; si aprirà la finestra di Teams; abilitare video ed audio cliccando sulle relative icone; cliccare su "*partecipa ora*" e restare in attesa dell'ammissione da parte dell'organizzatore (prima di quel momento non sarà tecnicamente possibile interloquire con il giudice in sede di udienza).

Siffatta modalità di accesso (alla STANZA VIRTUALE DEL GIUDICE) sarà la modalità prioritaria di partecipazione all’udienza da remoto. Gli stessi difensori avranno cura di salvare (anche su documento word) e custodire il suddetto link.

- I difensori, più precisamente, una volta completata l’operazione suindicata avranno accesso alla SALA D’ATTESA del giudice e dovranno attendere che l’organizzatore della riunione (lo stesso giudice) le inviti a partecipare all’udienza (e cioè ad entrare propriamente nella STANZA VIRTUALE DEL GIUDICE), accedendo con modalità “GUEST” (ospite).

Si ribadisce che, al fine di assicurare le condizioni per il miglior funzionamento della procedura di accesso alla riunione da “remoto” da parte dei procuratori, gli stessi – come già in precedenza precisato - dovranno comunicare al giudice, entro il termine prefissato nel Provvedimento Organizzativo, sia con deposito di nota in cancelleria telematica, sia con email diretta al giudice unico (per i procedimenti di competenza monocratica) e al presidente del collegio ed al giudice relatore (per i procedimenti di competenza collegiale) il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (**NON PEC**). A questo stesso indirizzo il giudice invierà il link da copiare, incollare sull’URL del Browser utilizzato per l’accesso ad internet e lanciare con il tasto INVIO. Tale operazione consentirà alle parti di partecipare all’udienza “da remoto” nell’ipotesi in cui non riesca il collegamento mediante accesso alla STANZA VIRTUALE DEL GIUDICE, procedura di accesso cui si farà ricorso in via prioritaria.

COLLEGAMENTO TRAMITE VIDEOCONFERENZA IN TEAM

L’utente interno all’organizzazione Ministero Giustizia (il giudice) avrà inviato preventivamente con email ordinaria (**NON PEC**) il link che permette di partecipare alla riunione in Videoconferenza tramite “TEAM” (modalità di partecipazione cui si farà ricorso soltanto in caso di mancato funzionamento della procedura di accesso tramite STANZA VIRTUALE DEL GIUDICE).

Aperto tale email comparirà “*Join Microsoft Teams Meeting*”; cliccandoci sopra, si aprirà una finestra sul browser web; cliccare su “*Annulla*” nella finestra di dialogo in alto e poi su “*Scarica l’app di Teams*”; partirà il *download* del programma di installazione; al termine del *download* installare “TEAMS” cliccando sul programma di installazione; installato il programma, cliccare su “*Avvialo ora*”.

Il giorno ed all’orario fissato per l’udienza, fare clic su “*partecipa ora*”. Attendere che l’organizzatore ci ammetta alla riunione (prima di quel momento non sarà possibile tecnicamente interloquire con il giudice).

Una volta ammessi alla stanza virtuale, in caso di problemi audio o video oppure per mandare messaggi chat alla riunione, muovere il mouse sulla parte bassa della schermata; si attiva una barra le cui icone forniscono indicazioni sulle funzionalità a disposizione (per condivisione di documenti, per attivare e disattivare le funzioni video e microfono, per visualizzare i nomi dei partecipanti alla riunione, etc.).

INSTALLAZIONE DELL’APPLICATIVO TEAMS SUL PC O SU SMARTPHONE

Cliccare su “*Annulla*” nella finestra di dialogo in alto e poi su “*Scarica l’app di Teams*”; partirà il *download* del programma di installazione; al termine del *download* installare TEAMS cliccando sul programma di installazione; installato il programma, cliccare su “*Avvialo ora*”. Si aprirà la finestra di Teams. L’installazione dell’applicativo Teams è necessaria qualora il collegamento debba avvenire attraverso smartphone.